



COMPAG
Federazione Nazionale Commercianti Prodotti per l'Agricoltura
Via Cesare Gnudi, 5 - 40127 Bologna
info@compag.org www.compag.org

COMPAG *informa*

N°5

COMPAG INFORMA - N° 5
ANNO 12
Maggio 2014
€ 0,50

IN QUESTO NUMERO

LE SANZIONI PER IL REGOLAMENTO CE 1107/2009 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI AGROFARMACI

pag. 2



I FERTILIZZANTI ORGANICI DI ORIGINE ANIMALE

pag. 4



LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

pag. 6



ISCRIVITI A COMPAG

Le nostre iniziative L'azione presso la Commissione Europea contro la legge emanata nel luglio 2009 che attribuisce ai consorzi agrari la condizione di mutualità prevalente indipendentemente dal fatto che rispettino i requisiti previsti dal codice civile. Sappiamo infatti che per la stessa natura dei consorzi agrari tali requisiti non sono rispettati. In queste settimane il Governo dovrà dare ragione del vantaggio, inquadrabile in un aiuto di stato attraverso consistenti sgravi fiscali, che di fatto ha deciso di dare a questo gruppo di aziende.

**Azione contro le revoche
retroattive degli agrofarmaci.**

I Servizi forniti

Informazione puntuale ed aggiornata in linea con la pubblicazione in gazzetta ufficiale sulle disposizioni europee ed italiane relative alla revoca, sospensione, proroga e modifiche d'impiego degli agrofarmaci.

Servizio di controllo degli elenchi dei prodotti giacenti in magazzino per verificare la presenza di prodotti scaduti o sospesi

Informazione puntuale ed aggiornata in linea con la pubblicazione in gazzetta ufficiale sulle disposizioni europee ed italiane relative alla revoca, sospensione, proroga e modifiche d'impiego dei biocidi

Informazione settimanale sul mercato dei cereali con notizie dai principali mercati europei e americani. *servizio a pagamento*

**LA QUOTA DI INGRESSO
PER I NUOVI SOCI
È SCONTATA
CHIEDI INFORMAZIONI 051 519306**

Direttore responsabile:
Vittorio Ticciati

Editore:
Compag Servizi s.r.l.
Via Cesare Gnudi, 5 40127 - Bologna

ROC
Prot. n. 14270 del 12/04/2012

Redazione:
Via Cesare Gnudi, 5 40127 - Bologna
Tel. 051 519306 - Fax 051 353234
info@compag.org

Impaginazione
Alberto Barbon
Cerea (VR)

Stampa
Grafiche Stella
S. Pietro di Legnago (VR)

Periodicità
Anno 12 - Aprile 2014
Numero 4

Le sanzione per il regolamento ce 1107 2009 relativo all'immissione sul mercato degli agrofarmaci

Fino ad ora venivano applicate le sanzioni indicate nel dlgs 194/95 ma si sentiva l'esigenza di un adeguamento della loro entità dopo quasi 20 anni, aggiornandole al contempo a tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento 1107/2009. Un ragionamento tutto sommato accettabile ma ciò che non è accettabile è il risultato. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un decreto confuso e profondamente iniquo, al contrario dei principi ispiratori secondo i quali le sanzioni dovevano essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L'articolo si occupa dei diversi aspetti affrontati dal Regolamento 1107, ma quelli di nostro interesse più specifico sono riconducibili all'art. 2 (com. 1, 2 e 3) che riguardano l'immissione sul mercato e le importazioni parallele dei prodotti autorizzati; l'art. 5 sul rispetto del periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte nel caso di revoca, modifica o rinnovo di un'autorizzazione; l'art. 11 sulla registrazione degli agrofarmaci venduti (registri di carico e scarico). La cosa che balza subito all'occhio è l'entità delle sanzioni, ad esempio l'art. 2 com. 1 che colpisce chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento prevede delle sanzioni da 15.000 a 150.000 euro. Le stesse sanzioni si trovano all'art. 2 com. 2 che riguarda l'immissione sul mercato di prodotti importati senza rispettare le prescrizioni previste dal regolamento 1107 per le "importazioni parallele" e anche al com. 3. Quest'ultimo si riferisce all'immissione sul mercato di agrofarmaci, la cui composizione chimica è differente rispetto

a quella autorizzata dall'autorità competente, in sostanza i prodotti contraffatti.



Questi tre commi, ad onore del vero ammettono delle sanzioni in forma ridotta, del valore da 1.000 euro a 20.000 euro, da applicarsi nei casi di particolare tenuità dell'infrazione rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente che le commette ed alle sue condizioni economiche. Ma chi potrà stabilire l'applicazione della sanzione ridotta? Non il funzionario che accerta l'infrazione ma il giudice. Pertanto il meccanismo è il seguente: l'accertatore dell'infrazione emette il verbale con la sanzione piena e il sanzionato potrà ricorrere al giudice appellandosi alle condizioni di "particolare tenuità" previste dal decreto. Una bella semplificazione! Un modo veramente efficace per contrastare l'illegalità venendo incontro agli operatori che devono affrontare giornalmente le difficoltà di adeguarsi a delle norme complesse e di non facile applicazione. E pensare che è dal giugno dello scorso anno che le associazioni, Compag inclusa assieme a Confcommercio, si erano impegnate nel cercare di rendere il sistema sanzionatorio meno rigido dando la possibilità di modulare la sanzione in funzione dell'effettiva gravità del mancato rispetto delle norme. Da considerare che nelle prime proposte

ministeriali non erano previste le condizioni di particolare tenuità. Un'azione quella dell'associazione che aveva trovato espressione anche nel parere delle Commissioni Riunite di Camera e Senato del 5 marzo scorso. In tale parere si consigliava l'esclusione delle sanzioni per coloro che immettessero o utilizzassero inconsapevolmente prodotti alterati da terzi e l'introduzione delle sanzioni in forma ridotta nei casi di particolare tenuità.

L'articolo 5

L'articolo 5 è forse quello che maggiormente interessa il settore della distribuzione, riguardando le violazioni dei periodi di tolleranza per lo smaltimento delle scorte. In questo caso non sono ammesse le condizioni di particolare tenuità, ma mentre per l'utilizzo le sanzioni variano da 1.000 a 10.000 euro, per la vendita la forbice prevista è di 20.000-35.000 euro. A nulla sono valsi gli appelli alla complessità dell'intero sistema che si mette in atto ogni qualvolta viene revocata, modificata o non rinnovata un'autorizzazione e la farraginosità dell'informazione che è totalmente delegata al titolare della registrazione. Una complessità che il ministero conosce bene e che si comprova con i cronici ritardi con cui lo stesso ministero adotta i dispositivi comunitari in materia e pubblica i decreti relativi. Vi sono decreti pubblicati anche un anno dopo la revoca quando il periodo di smaltimento delle scorte è terminato. Non siamo in grado di scardinare un sistema istituzionale auto-referenziale che tratta i cittadini non come tali ma da sudditi. Istituzioni che sono organizzate per rispondere alle proprie esigenze interne piuttosto

che per fornire un servizio alla collettività e in particolare al mondo produttivo e commerciale. Vi è la sensazione sempre più diffusa che tutto si faccia per ostacolare le attività produttive che si manifesta in una forza centrifuga che spinge ad intraprendere iniziative in altri territori. È una constatazione amara più che una giustificazione alle difficoltà che si incontrano quando si cerca di comunicare con il mondo delle istituzioni italiane. Ma ritornando alle specificità dell'argomento in questione troviamo ulteriori incongruenze nel dispositivo sanzionatorio. Avevamo chiesto una riduzione delle sanzioni previste sia dall'art. 2 sia dall'articolo 5. Bene. Mentre nel primo caso sono state concesse delle riduzioni nella forma complicata poco sopra descritta, per l'articolo 5 nemmeno quello. Esattamente il contrario di ciò che la logica vorrebbe perché è molto più plausibile che vi sia inconsapevolezza nel commettere una violazione nel secondo caso piuttosto che nel primo. Inoltre, terminato il periodo di smaltimento delle scorte, un prodotto revocato è un prodotto privo di autorizzazione quindi la domanda è, si ricade nell'articolo 2 oppure nell'articolo 5? Noi pensiamo che si ricada nell'articolo 2, ma vorremmo avere un chiarimento dal ministero! E nell'ipotesi che la nostra interpretazione sia corretta, l'articolo 5 finisce per sanzionare solamente i casi di rinnovo di un'autorizzazione e quindi la violazione legata al commercio di prodotti con limitazioni di etichetta. In questo caso non sono previste le condizioni di particolare tenuità quasi che si trattasse di una infrazione più grave dell'immissione sul mercato di prodotti revocati.

La registrazione delle vendite

L'articolo 11 sanziona la violazione dell'obbligo di registrazione su apposito registro delle vendite degli agrofarmaci. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a dei valori affatto trascurabili che variano da 3.000 a 10.000 euro.

Le sanzioni accessorie

Dalla lettura del decreto emergono inoltre dei dubbi dovuti, probabilmente, ad un cattivo uso della lingua italiana. Infatti all'articolo 12 leggiamo: *In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi di particolare tenuità del fatto, all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.* Francamente troviamo difficile comprendere quali siano le disposizioni sanzionate. La frase ci pare poco sensata. Assume un proprio significato se si sostituisce sanzionate con sanzionatorie. In questo caso infatti, capiamo che l'aggravio della pena per il mancato pagamento della sanzione si traduce nella revoca della disposizione che permette l'esercizio dell'attività. Anche questo sembra essere un provvedimento oltre misura cioè non proporzionato alla effettiva gravità, sarebbe necessario diversificare i vari casi. Per quanto riguarda l'articolo 11 la pena accessoria della sospensione da 1 a 6 mesi dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività scatta nell'eventualità di reiterazione della violazione.

Dlgs 69/2014

Art.2

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

gente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica è differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.

Art. 5

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il periodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il pe-

riodo di tolleranza può essere concesso solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente, chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 11

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta del registro contenente i dati prescritti dall'articolo 67 del regolamento, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione, ovvero, qualora richiesti non mettono a disposizione del Ministero della salute le informazioni ivi contenute, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro.

Art. 12.

1. In caso di violazione delle di-

sposizioni sanzionate all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi di particolare tenuità del fatto, all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, all'articolo 9, all'articolo 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.

2. In caso di reiterazione della medesima violazione o di più violazioni delle disposizioni sanzionate all'articolo 4, commi 1 e 2, all'articolo 5, all'articolo 6, commi 3 e 4, all'articolo 7, all'articolo 8, commi 3 e 4, all'articolo 10, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, all'articolo 11, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la sospensione per un periodo da uno a sei mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito.

La Mela Senza la Strega

Altre Favole

La sicurezza alimentare è un tema sempre più importante e dibattuto. E nel contesto di una agricoltura moderna e di qualità, l'industria agrochimica si impegna a fornire strumenti il cui uso sia sicuro e sostenibile, contribuendo all'incremento della disponibilità di frutta e verdura fresche. I formulati Chimiberg rispettano le rigorose normative del settore per garantire al consumatore finale cibo sano e sicuro, nel pieno rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente.

www.chimiberg.com

chimiberg

I fertilizzanti organici di origine animale

Poiché persistono parecchi dubbi sull'argomento vogliamo tornare a fare un approfondimento

In base ai Reg. CE 1069/2009 e 142/2011, tutte le rivendite che commercializzano Fertilizzanti Organici di Origine Animale (FOA) sfusi o in confezioni superiori a 50kg (quindi sacconi e/o grosse taniche per i liquidi) contenenti **proteine animali trasformate, farine di carne ed ossa e proteine idrolizzate** sono tenuti a **Registrarsi** presso il **Dipartimento di Prevenzione veterinario** della USL di competenza territoriale. L'adempimento è già in vigore e solo ritardi legati ai necessari chiarimenti interpretativi e formali ha finora limitato l'attività di controllo.

Esenzioni dall'obbligo di Registrazione

Nella Circolare del Min della Salute 0041964 del 11/10/2013, il Ministero chiarisce infatti che sono esentati dalla Registrazione SOLO gli operatori (commercianti) che commercializzano:

- FOA (v.di sopra) costituiti esclusivamente di stallatico trasformato, residui della digestione e compost.
- I concimi Organo Minerali la cui parte organica è costituita solo dai FOA di cui al punto precedente.
- I concimi Organo Minerali contenenti una quota di azoto organico inferiore al 4% derivante anche da proteine animali trasformate, da farine di carne ed ossa e da proteine idrolizzate (diverse da quelle dell'All. IV Capo II A.a. punto iv del Reg (CE) 999/2001) e i cui componenti minerali non sono tra quelli ammessi per l'impiego in mangimistica dai regolamenti CE

767/2009 e 1831/2003.

L'esclusione dall'obbligo per la commercializzazione in confezioni inferiori ai 50 kg è invece contenuta nell'art 3, punto 3 delle Linee Guida per l'applicazione del Regolamento CE 1069/2009 - Accordo Stato Regioni del 07/02/2013



Naturalmente rimane in vigore l'esenzione già prevista nei Regolamenti Comunitari citati per tutti i Fertilizzanti Organici prodotti con materiali di origine animale che abbiano superato il cosiddetto **Punto Finale di Fabbricazione**; questa condizione infatti esclude l'applicazione di ogni articolo dei Regolamenti e quindi di ogni adempimento, compreso quello della Registrazione dell'operatore commerciale. (per esempio, nel caso di Concimi Organici derivati da pelli (di ungulati: bovini, etc), tutti gli obblighi vanno a cadere se le pelli utilizzate hanno subito un processo completo di concia). Questa condizione è quindi valida solo per alcuni materiali e prodotti a certe condizioni e talvolta può non essere evidente all'acquirente. Comunque, se i materiali ricadono nel campo di applicazione dei Regolamenti, i DdT del Fornitore devono ovviamente contenere le indicazioni obbligatorie.(v.di oltre)

La registrazione

La registrazione, secondo la Circolare citata, deve essere basata sulla presentazione di un modulo (di notifica) accompagnato da una relazione strutturale e da una planimetria catastale in scala 1:100 dei locali, datata e sottoscritta dall'operatore (il legale rappresentante). Questi i requisiti minimi indicati dal Ministero.

Si consiglia comunque di contattare il Servizio Veterinario della USL competente in quanto moduli e allegati potrebbero presentare alcune differenze.

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito i moduli predisposti dalla Regione Emilia Romagna. In questo caso ai moduli di registrazione devono essere allegati:

- Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente o la dichiarazione sostitutiva.
- La planimetria dell'impianto dove sono detenuti i fertilizzanti in scala 1:100, redatta da un tecnico abilitato e sottoscritta dal responsabile dell'impianto, compresa una copia in pdf, dalla quale risulti la disposizione dei locali con gli accessi, gli scarichi ecc.
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la domanda
- Nel caso di cittadini extra comunitari, il permesso di soggiorno.

Documento di Trasporto

Nella fornitura di FOA ad altro operatore commerciale (per la vendita dal dettagliante - commerciante all' utilizzatore finale - agricoltore l'obbligo è escluso dall'Allegato VIII, capo III, comma 1, lettera a) del Reg 142/2011) la Circolare del Min Salute 15293 del 16/04/2014 prevede che sia possibile, per rispondere a quanto disposto dai Regolamenti, integrare il tradizionale **documento di trasporto**, che deve comunque contenere le seguenti informazioni:

1. La data di prelievo della merce

2. Descrizione della merce indicando anche la categoria (es. sangue - categoria 3). Nel caso di materiale di categoria 2 e 3 si può riportare "multi-materiale i categoria 2 e 3". Evidentemente sarà necessario rifarsi al documento di trasporto del fornitore.
3. Quantità del materiale in volume, peso o numero di pacchi.
4. Nome e indirizzo dello spediteore indicando l'eventuale - se richiesto - numero di registrazione rilasciato dalla USL
5. Nome e indirizzo del trasportatore ed il relativo eventuale - se richiesto - numero di registrazione.
6. Nome e indirizzo del destinatario indicando il relativo eventuale - se richiesto - numero di registrazione o riconoscimento.
7. Indirizzo del luogo di spedizione e del luogo di destinazione
8. Metodo di trattamento cui il materiale è stato sottoposto (ad es. processo di idrolisi alcalina - Reg. 142/2011, all. IV, capo IV sezione 2). Anche qui sarà inevitabile rifarsi al documento di trasporto del fornitore

Sebbene non indicato nella circolare, sarebbe consigliabile riportare anche l'identificazione del numero di lotto, per la tracciabilità.

Il documento di trasporto deve essere redatto in almeno 3 esemplari (un originale e 2 copie). L'originale deve accompagnare la spedizione e arrivare al destinatario, che deve conservarlo. Lo spediteore e il trasportatore devono conservarne ciascuno una copia. L'originale deve essere compilato e firmato dal responsabile. Da notare che i Regolamenti prevedono numerosi altri adempimenti, alcuni anche a carico degli agricoltori che utilizzino Fertilizzanti Organici e Ammendanti. Data la vastità degli argomenti, si rimanda ai Regolamenti stessi per una approfondita analisi sulle altre implicazioni commerciali che da essi possono derivare.

Luigi Petralli ●

Mondo Manica. Oro Rosso Chimica Verde.



C'è tutto il mondo Manica in una goccia dei nostri rameici. Un rame prezioso, rigenerato 100% italiano, che utilizziamo ogni giorno per produrre agrofarmaci di grande efficacia e di assoluta sicurezza, seguendo metodi ecosostenibili che proteggono la natura e chi la coltiva.



manica
RISPETTA LA NATURA E CHI LA COLTIVA

www.manica.com

segui su
facebook

La nuova classificazione

“Cosa cambierà con l'entrata in vigore della nuova normativa sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP)”

Cambiamenti in vista in materia di agrofarmaci. Dal 1 giugno 2015, infatti, il **Regolamento CLP - Classification, Labelling & Packaging (CE 1272/2008)** - sostituirà integralmente le attuali normative per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele, tra cui gli agrofarmaci, armonizzando in Europa i criteri internazionali di classificazione ed etichettatura

del GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) delle Nazioni Unite, con lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci e, nel contempo, un elevato livello di protezione per la salute dell'uomo e per la tutela dell'ambiente.

Ai fini di una corretta applicazione del Regolamento, **Agrofarma** ha redatto il documento **“La classificazione e l'etichettatura degli agrofarmaci. Le nuove regole”**, per aiutare tutti gli attori della catena di distribuzione a comprendere in maniera più precisa i requisiti richiesti dalla suddetta norma comunitaria e per consentire di orientarsi in maniera corretta ed efficace tra gli obblighi e gli adempimenti previsti. **Le implicazioni del Regolamento CLP - Dal documento di Agrofarma**

Il CLP è un atto legislativo orizzontale diretto a tutti coloro i quali fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele in generale, inclusi biocidi e agrofarmaci. In particolare, in riferimento a questi ultimi si deve anche tenere conto delle informazioni supplementari di etichettatura previste dai regolamenti specifici di settore.



FEDERCHIMICA

AGROFARMA

Associazione nazionale imprese agrofarmaci

Il **Regolamento CLP** è entrato in vigore nell'Ue il 20 gennaio 2009 e **sostituirà gradualmente** le attuali normative di riferimento per la classificazione ed etichettatura delle sostanze, la Direttiva 67/548/CEE conosciuta anche come **Direttiva Sostanze Pericolose (DSP)** e la Direttiva 1999/45/CE conosciuta anche come **Direttiva Preparati Pericolosi (DPP)**, abrogando **completamente**

a decorrere dal 1 giugno 2015. L'applicazione dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura è obbligatoria dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele. Per i prodotti immessi sul mercato (“a scaffale”) prima del 1 giugno 2015 è concessa una proroga addizionale di due anni per la loro riclassificazione e ri-etichettatura. I produttori possono però adottare volonta-

riamente i nuovi criteri prima che essi diventino obbligatori. **Avremo quindi un periodo transitorio di 2 anni (1 giugno 2015 - 31 maggio 2017) durante il quale sarà possibile trovare sul mercato prodotti sia con etichetta vecchia (DPP) che nuova (CLP).**

Le nuove disposizioni del CLP vedono una ricaduta su diverse normative correlate che fanno riferi-

mento ai criteri di classificazione ed etichettatura quali la normativa sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro (D. Lgs. 81/2008), la normativa sui rifiuti (Allegato D e I - Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e smi) e la disciplina Sveso (D. Lgs. 334/199 e smi).

In tale contesto va inoltre considerato che qualsiasi fornitore che immette sul mercato una sostanza o una miscela pericolosa deve fornire al destinatario la relativa Scheda Dati di Sicurezza SDS (art. 31 del Regolamento REACH). La SDS rappresenta il principale strumen-

to documentale di trasmissione delle informazioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi, di identificazione dei pericoli, di corretto impiego negli ambienti di lavoro e di protezione dell'ambiente lungo la catena di approvvigionamento.

Principali cambiamenti

Il Regolamento CLP presenta rispetto alle precedenti normative alcune differenze relative alla terminologia, ai criteri di classificazione e agli elementi di etichettatura. Di conseguenza anche le Schede Dati di Sicurezza devono

essere aggiornate alle nuove norme.

I principali cambiamenti apportati sono:

1. una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma **miscela**;
2. le sostanze, in base alla natura del pericolo, sono divise in **classi di pericolo**, a loro volta suddivise in **categorie che ne specificano la gravità**. Le classi e le categorie di pericolo previste dal CLP sono differenti da quelle previste dalla precedente normativa. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le

vecchie indicazioni (frasi Risk e Safety) e le nuove (frasi Hazard e Precautionary);

3. vengono modificati i **pittogrammi** e i **simboli di pericolo**;
4. le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma sono sostituite da un'avvertenza che può essere identificata attraverso le parole “pericolo” o “attenzione”;
5. le frasi di rischio (frasi R = Risk) vengono sostituite con **indicazioni di pericolo** (frasi H = Hazard);
6. le frasi di prudenza (frasi S = Safety) vengono sostituite con **consigli di prudenza** (frasi P = Precautionary).

Figura 1. Esempio di etichetta attuale (secondo DPP) e di nuova etichetta (secondo CLP)

Tabella 1. I pittogrammi di pericolo del CLP

Pericoli fisici



Pericoli per la salute



Pericoli per l'ambiente



Nuova etichetta CLP



Le dimensioni dei simboli e dei pittogrammi di pericolo non sono rispondenti a quelle reali. L'esempio di nuova etichettatura è riportato a titolo puramente esemplificativo.



Sappiamo prendere nel modo giusto anche la merce più pericolosa.

servizio
consegnato
o
rimborso
Garantito

Con Palletways anche la merce ADR viaggia espresso e in sicurezza!

Palletways offre un servizio ideale a chi ha necessità di spedire piccole quantità di merce palletizzata in tutta Italia, attraverso tre Hub, e soprattutto grazie ad una copertura capillare garantita da un network di Concessionari di eccellente qualità abilitati al trasporto ADR. Durante tutte le attività svolte, trasporto e movimentazione, il network Palletways Italia si attiene strettamente alle norme vigenti.

*Unico obbligato e responsabile nei confronti del Cliente per l'adempimento del servizio garantito è il Concessionario Palletways che ha stipulato il contratto di trasporto. Per maggiori informazioni concernenti le condizioni di applicazione del servizio, consultare le condizioni generali di contratto sul sito www.palletways.com.

Palletways
We Deliver

Copyright Palletways Europe GmbH



Il Network espresso per merce palletizzata

Desideri che la tua merce arrivi sicura e puntuale a destinazione? Trova il tuo Concessionario di zona su

www.palletways.com

La Scheda Dati di Sicurezza (SDS)

Dal 1 giugno 2015 la SDS dovrà essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP e conformemente all'Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010. Viene mantenuta la struttura in 16 punti con i relativi contenuti come definito nel modello attualmente in vigore (Allegato I del Regolamento (UE) 453/2010) ma con alcune

differenze di cui le più evidenti saranno:

- introduzione obbligatoria della classificazione secondo il Regolamento CLP, con i relativi pittogrammi, le indicazioni di pericolo H e i consigli di prudenza P;
- eliminazione dei riferimenti alla Direttiva 67/458/CEE, per le sostanze, e alla Direttiva 1999/45/CE per le miscele;

• scenari di esposizione (non obbligatori per le miscele).

Per le miscele già immesse sul mercato prima del 1 giugno 2015, **è previsto un periodo transitorio di 2 anni** (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato (come da Allegato I dello stesso Regolamento) potrà essere comunque utilizzato, a patto che non vi siano modi-

fiche che comportano l'obbligo di etichettatura e reimpallaggio (es. nuova classificazione della miscela) o revisioni.

L'intero testo del libretto **“La classificazione e l'etichettatura degli agrofarmaci. Le nuove regole”**, curato da **Agrofarma (Federchimica)**, può essere gratuitamente richiesto via mail ad agrofarma@federchimica.it.

NANDOTM MAXI

Lo specialista del pero contro la maculatura bruna

Unico formulato
a base di Fluazinam
registrato sulla
Stemphylium vesicarium



sestosenso.com.it



Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Leggere attentamente le istruzioni.

Nando Maxi assicura sulla maculatura bruna del pero un'efficacia superiore a molti altri fungicidi e paragonabile a quella dei migliori standard, **con tutti questi vantaggi:**

- **azione multisito**
- **nessuna resistenza**
- **ampio spettro d'azione**
- **grande selettività sui frutti**

Nando Maxi è esclusivo sul mercato italiano, perché è **l'unico prodotto a base di Fluazinam** che ha ottenuto la registrazione su *Stemphylium vesicarium* (maculatura bruna del pero).

Distanziare di almeno 14 giorni l'impiego di Nando Maxi dagli interventi con gli olii estivi in genere (es. paraffinici).

Non miscelare Nando Maxi con preparati che contengono olio (EW, OD ed altri). Qualora l'olio sia utilizzato come bagnante/veicolante in miscela con altri agrofarmaci ed a concentrazioni che non superano lo 0,2% (= 200 ml per 100 litri), indipendentemente dal volume di acqua distribuita per ettaro e dal tipo di atomizzatore utilizzato, l'intervallo di precauzione tra Nando Maxi ed il trattamento con olio può essere ridotto ad 8/10 giorni.

 **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA**

www.sumitomo-chem.it